



Fondo Pensione

)
k
ù

@

·k@° · ·
·
·°

Previmoda Fondo Pensione
a capitalizzazione per i lavoratori
dell'industria tessile-abbigliamento,
delle calzature e degli altri settori
industriali del sistema moda.

Il tuo *futuro* è con noi.

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA (RITA)

RIFERIMENTI NORMATIVI: *Articolo 1, commi 188 - 193, LEGGE 232/2016 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA).*

I commi da 188 a 192 della legge 232/2016 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica).

La certificazione del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE è effettuata dall'INPS.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS, che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

COME RICHIEDERE LA PRESTAZIONE

L'iscritto, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il modulo apposito, presente sul sito del fondo pensione nella sezione modulistica, indicando la periodicità del frazionamento attraverso la scelta tra le diverse opzioni messe a disposizione dal fondo pensione (annuale, semestrale).

Qual ora vi fosse un periodo finale residuo, di durata inferiore alla rateazione della scelta , tale periodo sarà liquidato insieme all'ultima rata.

E' previsto un costo una tantum pari a € 25,00 in caso di pagamento annuale e di € 50,00 in caso di pagamento semestrale che verrà addebitato interamente sulla prima rata.

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione di RITA, la parte di montante di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione. Salvo diversa decisione dell'iscritto da comunicare al fondo contestualmente alla richiesta di prestazione, il montante verrà trasferito nel comparto più prudente del fondo pensione (Garantito) e l'importo delle rate da erogare varierà in funzione dell'incremento o della diminuzione del montante in relazione all'andamento della gestione finanziaria.

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005.

MODULISTICA

Il Fondo renderà disponibile il modulo apposito, e quindi consentirà la formulazione delle richieste, una volta che gli enti preposti (INPS, Agenzia delle Entrate, ...) avranno fornito tutte le indicazioni operative per il riconoscimento dei requisiti di accesso e il trattamento delle prestazioni.

www.previmoda.it



Fondo Pensione



PREVIMODA Fondo Pensione
Viale Sarca 223, 20126 Milano



T. 02 66101340
F. 02 66105169



fondo.previmoda@previmoda.it